

# La Legge di Stabilità 2014 illustrata comma per comma

*Terreni demaniali agricoli; Divieto uso contante nelle locazioni; Fondo di solidarietà per l'acquisto della prima casa; Efficientamento energetico per le infrastrutture pubbliche; Obbligo da parte dei notai di versamento somme su conti correnti dedicati; Interventi ANAS; Contraente generale negli appalti pubblici; Installazione apparati di telecomunicazione; Trasformazione elettrica dei veicoli; Pagamento debiti opere pubbliche; Risorse per infrastrutture destinate a beni e attività culturali; Bonifica discariche abusive; Interventi per calamità varie; Centrali termoelettriche e turbogas; Detrazioni ristrutturazioni edilizie, risparmio energetico ed interventi vari; Conto Energia e Conto termico; Generazione elettrica da bioliquidi; Rivalutazione terreni edificabili; Leasing; Concessioni demaniali marittime; Stadi e impianti sportivi; Centrali di committenza; Verifiche di sicurezza su edifici produttivi colpiti dal sisma di maggio 2012; Locazioni immobiliari delle P.A.; Aree cedute in proprietà al comune; Compensi Consulente tecnico di parte; Piccola proprietà contadina.*

A cura di Dino de Paolis

**Fast Find®: per trovare tutta la normativa e le altre risorse utili sull'argomento:**

- 1 Collegati al sito [www.legislazionetecnica.it](http://www.legislazionetecnica.it)
- 2 Digita nel campo di ricerca in alto a destra il codice AR846

È stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale 27/12/2013, n. 302 la **L. 27/12/2013, n. 147** recante «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)*».

Riportiamo di seguito una tabella completa di tutte le novità e le disposizioni di interesse per l'area tecnica, rimandando per il testo completo al nostro sito Internet (*Fast Find NN12534*). Alcune delle novità più importanti sono approfondite in articoli specifici pubblicati in questo stesso fascicolo. Saranno altresì oggetto di separato commento le disposizioni di riordino della fiscalità locale immobiliare e dell'imposizione sui rifiuti, non segnalate qui di seguito, che per la loro estrema complessità necessitano di approfondimento a parte e non si prestano ad essere sintetizzate.

Poiché la versione finale del provvedimento, come spesso accade, deriva dalla presentazione di un «*ma-xi emendamento*» governativo interamente sostitutivo dell'intero testo originario, essa si compone di un unico articolo e di ben 749 commi, alla cui numerazione è riferita la prima colonna della tabella.

COMMI	DESCRIZIONE
32, 34 e 35	<p><b>Terreni demaniali agricoli</b> Introduzione di una riserva del 20% per l'alienazione e la locazione dei terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato, a favore della loro locazione da parte di giovani imprenditori agricoli che abbiano un'età compresa tra i 18 ed i 40 anni.</p>
48	<p><b>Sistema nazionale di garanzia per i finanziamenti alle imprese</b> Istituito un «Sistema nazionale di garanzia», con la finalità di facilitare l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese. In tale sistema sono compresi: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, una sezione speciale «Progetti di Ricerca e Innovazione», istituita nell'ambito del medesimo Fondo di garanzia per le PMI; ed il nuovo Fondo di garanzia per la prima casa. Il nuovo Fondo, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, è finalizzato alla concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari per acquisto ed interventi di ristrutturazione e miglioramento energetico, con priorità a giovani coppie o nuclei monogenitoriali con figli minori.</p>
49-50	<p><b>Contrasto all'evasione fiscale nel settore delle locazioni e divieto di utilizzo del contante</b> Per assicurare il contrasto all'evasione fiscale nel settore delle locazioni abitative, viene attribuita ai comuni, in relazione ai contratti di locazione, un'attività di monitoraggio anche utilizzando il registro di anagrafe condominiale. Inoltre i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, devono essere corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, escludendo l'uso del contante e assicurando la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore.</p>
51	<p><b>Fondo di solidarietà per l'acquisto della prima casa con riguardo alle famiglie numerose</b> L'introduzione di forme di intervento per le famiglie numerose deve avvenire senza pregiudizio per la continuità dell'operatività del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa.</p>
52	<p><b>Efficientamento energetico per le infrastrutture pubbliche</b> Al fine di rispettare gli impegni comunitari relativi all'incremento dell'efficienza energetica del 20% entro il 2020, si autorizza la Cassa Depositi e Prestiti a prestare garanzia sui finanziamenti relativi agli interventi di efficientamento energetico delle infrastrutture pubbliche, compresi quelli relativi all'illuminazione pubblica, realizzati attraverso il ricorso a forme di partenariato tra pubblico e privato o attraverso il ricorso a società private appositamente costituite, in particolare per garantire il pagamento dei corrispettivi dovuti dall'amministrazione pubblica per la realizzazione degli interventi e per la fornitura dei servizi.</p>
60-61	<p><b>Decadenza dai contributi pubblici per le imprese che delocalizzano</b> Relativamente ai contributi erogati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge in esame, le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale decadono dal beneficio, di cui godessero, costituito da contributi pubblici in conto capitale, qualora, entro tre anni dalla concessione degli stessi, delocalizzino la propria produzione dal sito incentivato ad un paese non appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 50%. Esse hanno l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale</p>
63-67	<p><b>Obbligo da parte dei notai di versamento di somme su conti correnti dedicati</b> Il notaio o altro pubblico ufficiale è tenuto a versare su apposito conto corrente dedicato tutte le somme dovute a titolo di onorari, diritti, accessori, rimborsi spese e contributi oppure tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, in relazione agli atti dallo stesso ricevuti e/o autenticati ovvero in relazione ad attività e prestazioni per le quali lo stesso sia delegato dall'autorità giudiziaria, nonché l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione delle spese condominiali non pagate e/o di altri oneri dovuti, in occasione del ricevimento o dell'autenticazione di contratti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione od estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende. L'obbligo non si applica in relazione alle somme oggetto di dilazione di pagamento, per le quali si applicherà invece contestualmente alla stipula di atto di quietanza. Lo svincolo delle somme avverrà in seguito, dopo che il notaio avrà eseguito la registrazione e la pubblicità dell'atto, e verificato l'assenza di formalità pregiudizievoli ulteriori. Il deposito è infruttifero per il beneficiario delle somme.</p>
70	<p><b>Interventi ANAS</b> Viene data priorità alle opere stradali volte alla messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico, nell'assegnazione delle risorse per gli interventi di incremento della sicurezza e di miglioramento delle condizioni dell'infrastruttura viaria, che rientrano tra gli ulteriori interventi finanziabili nell'ambito del programma di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie della rete stradale di interesse nazionale gestita da ANAS S.p.A..</p>
72	<p><b>Contraente generale negli appalti pubblici</b> La verifica del regolare adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari, effettuata dal soggetto aggiudicatore, avviene non più periodicamente ma prima di effettuare qualsiasi pagamento a favore del contraente generale, compresa l'emissione di eventuali SAL. Inoltre, qualora il contraente generale sia inadempiente, l'applicazione delle detrazioni sui successivi pagamenti e delle sanzioni da parte del soggetto aggiudicatore non è più facoltativa ma obbligatoria.</p>

Legge di stabilità

73	<p><b>Manutenzione rete ferroviaria RFI</b> Assegnazione di fondi pari a 500 milioni di Euro per il 2014 per assicurare la continuità dei lavori di manutenzione straordinaria.</p>
86	<p><b>Installazione apparati di telecomunicazione</b> Possono essere effettuati senza alcuna comunicazione all'ente locale ed agli organismi competenti ad effettuare i controlli gli interventi di installazione di apparati di rete aventi potenza massima in <i>uplink</i> inferiore o uguale a 100 mW, potenza massima al connettore di antenna in <i>downlink</i> inferiore o uguale a 5 W ed ingombro fisico non superiore a 20 litri.</p>
87	<p><b>Trasformazione elettrica dei veicoli</b> Viene estesa la possibilità di avvalersi della procedura semplificata per le modifiche delle caratteristiche tecniche dei veicoli conseguenti alla loro trasformazione in veicoli elettrici a tutti i veicoli della categoria M (veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote) e non solo per quelli della categoria M1 (veicoli a motore destinati al trasporto di non più di otto persone). La procedura semplificata in questione è quella di cui all'art. 75, comma 3-bis, del D. Leg.vo 285/1992, che prevede il ricorso a decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza necessità di ottenere il nulla osta della casa costruttrice.</p>
99	<p><b>Pagamento debiti opere pubbliche del Ministero infrastrutture e trasporti</b> Autorizzata la spesa complessiva di 150 milioni di Euro tra il 2014 ed il 2015 per il pagamento di debiti relativi ad opere pubbliche affidate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito della cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.</p>
106	<p><b>Risorse per infrastrutture destinate a beni e attività culturali</b> Quota parte delle risorse aggiuntive per le infrastrutture che devono essere destinate ai beni culturali (di cui all'art. 60, comma 4, della L. 289/2002, come sostituito dalla legge in esame), pari a 2,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016, è destinata a finanziare interventi di recupero e valorizzazione dei luoghi della memoria.</p>
111	<p><b>Interventi di messa in sicurezza del territorio</b> Sono destinate risorse, già esistenti o allo scopo finalizzate, a interventi contro il dissesto idrogeologico immediatamente cantierabili, ed inoltre viene previsto un ulteriore stanziamento ed una nuova disciplina delle modalità di finanziamento di tali interventi. La norma estende inoltre il periodo di tempo nel quale è consentita la nomina di commissari straordinari per la rimozione delle situazioni a più elevato rischio idrogeologico. Le risorse in questione, da utilizzare per i progetti immediatamente cantierabili, devono essere prioritariamente destinate agli interventi integrati finalizzati alla riduzione del rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità.</p>
113	<p><b>Bonifica discariche abusive</b> Prevista l'istituzione di un Fondo con dotazione di 30 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007.</p>
118	<p><b>Interventi per le zone alluvionate in Sardegna</b> Si prevede la predisposizione di un piano di interventi urgenti per la messa in sicurezza e ripristino del territorio interessato dagli eventi alluvionali, con interventi volti alla delocalizzazione in aree sicure degli edifici costruiti nelle zone classificate R3 (aree a rischio elevato) ed R4 (aree a rischio molto elevato) sulla base di quanto stabilito nei piani di assetto idrogeologico, o comunque a rischio idrogeologico. Si prevede, inoltre, che gli edifici adibiti a finalità abitative o allo svolgimento di attività produttive possano beneficiare dei fondi per la ricostruzione solo nel caso in cui siano ubicati in aree classificate nei piani di assetto idrogeologico come R1 (aree a rischio moderato) o R2 (aree a rischio medio) a condizione che siano realizzati interventi di messa in sicurezza. Si precisa, inoltre, che gli interventi sul reticolo idrografico non devono alterare l'equilibrio sedimentario dei corsi d'acqua e che gli interventi di naturalizzazione e di sfruttamento di aree di laminazione naturale delle acque devono essere prioritari rispetto agli interventi di artificializzazione.</p>
125-126	<p><b>Disposizioni sospensive per centrali termoelettriche e turbogas</b> Norma di interpretazione autentica finalizzata ad escludere le centrali termoelettriche e turbogas, alimentate da fonti convenzionali, sopra i 300 MW, dall'obbligo di corrispondere ai Comuni gli oneri di urbanizzazione. In particolare, il comma 125 delimita il campo di applicazione alle fattispecie insorte a fare data dal 10/02/2002 mentre il successivo comma 126 esclude l'applicabilità dell'art. 15 della L. 393/1975, che ha imposto all'Enel di corrispondere gli oneri di urbanizzazione nonché dell'art. 16 del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell'edilizia) che impone un obbligo generale di corrispondere i predetti oneri. Il nuovo comma 125 conferma il testo originario, facendo tuttavia salvo quanto stabilito dal comma 126. Quest'ultimo, nel confermare le disposizioni sopra citate, che consentono di non corrispondere gli oneri di urbanizzazione per le centrali sopra dette, autorizza una soluzione transattiva del contenzioso pendente in materia anche in deroga alle citate norme.</p>

139	<p><b>Proroga detrazioni ristrutturazioni edilizie, risparmio energetico ed interventi vari</b> Si prevede la proroga delle detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia, per quelli di riqualificazione energetica e per le spese sostenute per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici come segue.</p> <p><i>Interventi di ristrutturazione edilizia</i> Fino al 31/12/2014: percentuale 50% e limite massimo di spesa 96.000 Euro; dal 01/01/2015 al 31/12/2015: percentuale 40% e limite massimo di spesa 96.000 Euro.</p> <p><i>Interventi di ristrutturazione edilizia su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2)</i> Fino al 31/12/2014: percentuale 65% e limite massimo di spesa 96.000 Euro; dal 01/01/2015 al 31/12/2015: percentuale 50% e limite massimo di spesa 96.000 Euro.</p> <p><i>Interventi di riqualificazione energetica</i> Fino al 31/12/2014: percentuale 65% (restano i limiti in vigore differenziati a seconda delle varie tipologie di interventi); dal 01/01/2015 al 31/12/2015: percentuale 50% (restano i limiti di spesa in vigore, differenziati a seconda delle varie tipologie di interventi).</p> <p><i>Interventi di riqualificazione energetica per le parti comuni di edifici condominiali</i> Fino al 30/06/2015: percentuale 65% (restano i limiti in vigore differenziati a seconda delle varie tipologie di interventi); dal 01/07/2015 al 30/06/2016: percentuale 50% (restano i limiti di spesa in vigore, differenziati a seconda delle varie tipologie di interventi).</p> <p><i>Acquisto di mobili ed elettrodomestici</i> Fino al 31/12/2014: percentuale 50% e limite massimo di spesa 10.000 Euro. La legge di stabilità 2014 ha inoltre previsto che le relative spese detraibili non possono superare le spese di ristrutturazione ad esse connesse. Tale disposizione peraltro è stata immediatamente resa vana, prima ancora della sua entrata in vigore, dal D.L. «Milleproroghe-bis» (D.L. 151/2013), che all'articolo 1, comma 2, l'ha soppressa.</p> <p><i>Interventi per il miglioramento, l'adeguamento antisismico e la messa in sicurezza degli edifici esistenti nonché per l'incremento dell'efficienza idrica e del rendimento energetico</i> Prorogata fino al 31/12/2015 anche la disposizione che prevede, nelle more della definizione di misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento, l'adeguamento antisismico e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per l'incremento dell'efficienza idrica e del rendimento energetico degli stessi, la possibilità di applicare a tali interventi le disposizioni concernenti le detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica.</p> <p>Per ulteriori dettagli si veda l'approfondimento pubblicato in questo stesso fascicolo (Fast Find AR845).</p>
152	<p><b>Conto Energia e Conto termico</b> Prorogato al 01/01/2015 il termine entro il quale devono entrare in esercizio gli impianti iscritti nel registro in posizione tale da rientrare nei volumi incentivabili di cui all'art. 3, comma 2, del D.M. 05/07/2012 relativo al cosiddetto «Quinto Conto energia», per poter essere ammessi alle tariffe incentivanti, per gli impianti ricadenti in zone che nel corso del 2013 e del 2014 sono state dichiarate oggetto di eventi calamitosi. Entro il 30/06/2014 sarà aggiornato il sistema degli incentivi del cosiddetto «Conto termico» di cui al D.M. 28/12/2012, attuativo dell'art. 28, comma 2, lettera g), del D. Leg.vo 28/2011.</p>
155	<p><b>Generazione elettrica da bioliquidi</b> Possibilità per i titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, entrati in esercizio entro il 31/12/2012, di optare tra il mantenimento al diritto agli incentivi spettanti sulla produzione di energia elettrica (come riconosciuti alla data di entrata in esercizio) ed un meccanismo che prevede un aumento degli incentivi spettanti nei primi due anni e una riduzione negli anni successivi. L'incremento, del 20%, dell'incentivo, spetta per un periodo massimo di un anno e decorre dalla data indicata dall'operatore e compresa tra il 01/09/2013 ed il 31/12/2013. Inoltre, pur mantenendo il riferimento alla riduzione del 15% dell'incentivo spettante nei successivi tre anni di incentivazione, ciò opera qualora l'impianto prosegua la produzione dopo il secondo anno di incremento, e la riduzione dell'incentivo si applica fino ad una quantità di energia pari a quella sulla quale è stato riconosciuto il predetto incremento.</p>
156	<p><b>Rivalutazione terreni edificabili</b> Sono riaperti ancora una volta i termini per rideterminare il valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati. Come negli anni precedenti i contribuenti che intendano usufruire di questa possibilità dovranno corrispondere una imposta sostitutiva, con aliquota pari al 4% per i terreni ed al 4% o 2% per le partecipazioni, a seconda che siano o meno da considerarsi «qualificate», applicata sul valore dei beni da rivalutare stabilito attraverso una perizia giurata. I beni rivalutabili sono quelli posseduti alla data del 01/01/2014, mentre il termine ultimo per la redazione ed il giuramento della perizia è stato fissato al 30/06/2014. L'imposta sostitutiva può essere rateizzata in tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30/06/2014, con il pagamento, sulle rate successive alla prima, degli interessi nella misura del 3% annuo.</p>

	<p>La proroga comprende anche l'opportunità, prevista dal D.L. 70/2011, con la quale si consente ai contribuenti che abbiano già effettuato una precedente rideterminazione del valore dei medesimi beni di detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l'importo relativo all'imposta sostitutiva già versata, ovvero chiedere il rimborso, il cui importo non può ovviamente essere superiore all'importo dovuto in base all'ultima rideterminazione del valore effettuata.</p> <p>Per ulteriori dettagli si veda l'approfondimento disponibile sul sito Internet (Fast Find AR664).</p>
162-164	<p><b>Leasing</b> La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali è ammessa per un periodo non inferiore alla metà (non ci sono modifiche sul punto rispetto alla legislazione previgente) del periodo di ammortamento previsto in caso di acquisto, e comunque, in caso di beni immobili, per una durata non inferiore a 12 anni. La novità si applica per i contratti stipulati dal 01/01/2014.</p> <p>Inoltre, in deroga al principio di alternatività tra IVA e Imposta di registro, è prevista l'applicazione dell'Imposta di registro proporzionale nella misura del 4% sulle cessioni da parte degli utilizzatori di contratti di locazione finanziaria di immobili strumentali.</p> <p>Per ulteriori dettagli si veda l'approfondimento pubblicato in questo stesso fascicolo (Fast Find AR847).</p>
291	<p><b>Concessioni demaniali marittime</b> La proroga delle concessioni demaniali marittime esistenti, disposta dall'art. 1, comma 18, del D.L. 194/2009 in attesa della complessiva revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative, sportive, nonché destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto, viene estesa anche alle concessioni ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive ad essa connesse.</p>
303-305	<p><b>Stadi e impianti sportivi</b> Istituita una gestione separata del Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, destinati a interventi per la sicurezza strutturale e funzionale, per la fruibilità, nonché per lo sviluppo e ammodernamento degli impianti.</p> <p>Istituita una nuova procedura semplificata per la realizzazione e l'ammodernamento degli impianti sportivi, nonché per assicurare l'equilibrio economico e finanziario degli interventi, anche sulla scorta di quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di finanza di progetto. Viene precisato che gli interventi, laddove possibile, sono realizzati prioritariamente mediante recupero di impianti esistenti o relativamente a impianti localizzati in aree già edificate.</p>
342	<p><b>Centrali di committenza</b> Possibilità per le amministrazioni pubbliche centrali inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di Consip S.p.A., nella sua qualità di centrale di committenza per le acquisizioni di beni e servizi sia al di sopra che al di sotto della soglia di rilievo comunitario.</p>
343	<p><b>Centrale di committenza unica per i piccoli comuni</b> Deroga all'obbligo di aderire alla centrale di committenza unica per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture effettuate in economia mediante amministrazione diretta, nonché per lavori, servizi o forniture di importo inferiore a 40.000 euro.</p>
363	<p><b>Verifiche di sicurezza su edifici produttivi colpiti dal sisma di maggio 2012</b> Prorogato di ulteriori 6 mesi (al 08/06/2014) il termine previsto dal comma 9 dell'art. 3 del D.L. 74/2012 entro il quale, al fine di favorire la rapida ripresa delle attività produttive e delle normali condizioni di vita e di lavoro in condizioni di sicurezza adeguate, nei comuni interessati dai fenomeni sismici nonché per le imprese con sede o unità locali al di fuori delle aree individuate dal D.L. 74/2012 ma che abbiano subito danni, il titolare dell'attività produttiva deve acquisire la certificazione di agibilità sismica rilasciata a seguito di verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti da un professionista abilitato, e depositare la predetta certificazione al Comune territorialmente competente.</p> <p>Si ricorda che i casi in cui la norma in questione si applica sono disciplinati dall'art. 3, comma 8, del medesimo D.L. 74/2012.</p>
388-389	<p><b>Limiti alle locazioni immobiliari da parte di amministrazioni pubbliche</b> Viene introdotto il divieto di rinnovo dei contratti di locazione da parte di pubbliche amministrazioni qualora l'Agenzia del demanio non abbia espresso parere non ostativo entro un determinato termine. L'Agenzia del demanio autorizza il rinnovo di contratti di locazione a condizione che non sussistano immobili demaniali disponibili. Sono nulli i contratti stipulati in violazione delle suddette norme.</p> <p>Per gli immobili dei fondi comuni di investimento immobiliare già costituiti e per gli immobili di terzi aventi causa dagli stessi fondi non trovano applicazione la norma sopra descritta e quella che concede la facoltà di recedere, entro il 31/12/2014, dai contratti di locazione di immobili in corso al 15/12/2013.</p>

392	<p><b>Corrispettivo aree cedute in proprietà al comune</b>          Si prevede che il corrispettivo delle aree cedute in proprietà da parte del comune, su parere del proprio ufficio tecnico, sia fissato dal comune stesso in misura pari al 60% di quello determinato attraverso il valore venale del bene, con facoltà di abbattere tale valore fino al 50%.</p> <p>Resta invariato il riferimento alla determinazione del corrispettivo al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree.</p>
606	<p><b>Compensi Consulente tecnico di parte</b>          Viene inserito il nuovo art. 106-bis del D.P.R. 115/2002, ove si prevede che gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del giudice, al consulente tecnico di parte ed all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo.</p> <p>La disposizione si applica alle liquidazioni successive al 01/01/2014.</p>
608	<p><b>A agevolazioni per la piccola proprietà contadina</b>          Previsto il ripristino delle agevolazioni per la «piccola proprietà contadina» (art. 2, comma 4-bis, del D.L. 194/2009, convertito dalla L. 25/2010), che dal 01/01/2014 comportano i seguenti oneri: euro 200 ciascuna come imposte di registro e ipotecarie fisse, oltre all'imposta catastale con aliquota dell'1%.</p> <p>Inoltre prevista l'introduzione di un'ulteriore fattispecie nell'art. 1 della Tariffa, Parte prima, del D.P.R. 131/1986 caratterizzata dall'aliquota dell'imposta di registro fissata al 12% oltre alle imposte ipotecaria e catastale dovute nella misura fissa di euro 50 ciascuna, se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale.</p>


## bollettino di legislazione tecnica

Sotto gli auspici della  
Associazione Nazionale  
Ingegneri e Architetti Italiani

Pubblicazione mensile dal 1933  
registrata al Tribunale di Roma,  
l'11/06/1949, al n. 436

Redazione, amministrazione  
e distribuzione  
Legislazione Tecnica s.r.l.  
00144 Roma - Via dell'Architettura, 16  
Tel. 06.5921743 Fax 06.5921068

Registro degli Operatori di  
Comunicazione (ROC) n. 7520

 ASSOCIATA ALL'USPI  
Unione Stampa Periodica Italiana

Abbonamento annuale: € 88,00  
Fascicoli separati: € 8,00

Direttore Responsabile: Piero de Paolis

Direttore Editoriale: Dino de Paolis

Comitato di Redazione: Denis Peraro, Alessandro de Paolis,  
Ruggero Giannini

Assistenti di Redazione: Anna Petricca, Sara Minadeo

Progetto grafico: Andrea Piccialuti, Roberto Santecchia

Impaginazione e grafica: Cinzia Cavoli, Adelaide Sassu

Pubblicità: AGICOM S.r.l. Tel. 06.9078285

Stampa: Stabilimento Tipolitografico Ugo Quintily S.p.A.

Servizio Clienti: servizio.clienti@legislazionetecnica.it

Tel. 06.5921744 Fax 06.5921068

Redazione periodici: redazione@legislazionetecnica.it

[www.legislazionetecnica.it](http://www.legislazionetecnica.it)

L'Editore non risponde in merito a eventuali danni diretti o indiretti che possano derivare da possibili errori, omissioni o imprecisioni delle informazioni contenute in questa rassegna.